



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;

Visto il D.P.R. 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art.1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296," così come modificato dal D.P.R. 2/07/2009 n. 91 e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. h) e l'art. 18 comma 1 lett. l);

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'immobile sito nel Comune di Cagliari, Piazza Indipendenza, denominato *Conservatorio della Divina Provvidenza* e censito al catasto al Foglio n. 18, Mappale 1572 e 4854, inoltrata in data 08/11/2011 dal Sig. Antonio Pitea in qualità di presidente della Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile-Onlus, - ente proprietario dell'immobile;

Considerato che l'immobile in questione è stato dichiarato di interesse culturale con D.S.R. n.36 del 11/11/2003, già trascritto presso l'Agenzia del Territorio- Servizio pubblicità immobiliare in data 12/12/2003 (N.Reg. Gen. 46365 e N.Reg. Part. 32025)

Vista la destinazione d'uso in atto;

Visto l'art. 56 comma 1, lett. b del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.;

Considerato che sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo;

Acquisito il parere n. 19711 del 23/11/2011 della competente Soprintendenza BAPSAE;

Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Direttore Regionale

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, l'alienazione del bene indicato nelle premesse con le seguenti condizioni:

- 1) La destinazione d'uso futura dovrà essere tale da garantire la conservazione dell'immobile senza compromettere la lettura dei caratteri costruttivi dell'edificio. Si ammette la destinazione d'uso a servizi di carattere assistenziale o quella ricettiva con esclusione comunque di quella residenziale privata e di quella commerciale.
- 2) Dovranno essere concordate con la Soprintendenza BAPSAE le modalità di accesso e visita, anche con orario regolamentato, della Cappella ubicata al piano terra che, possibilmente, dovrà mantenere l'uso culturale.
- 3) In ogni caso i progetti esecutivi delle opere di qualunque genere, così come pure quelli relativi al cambio di destinazione d'uso, saranno sottoposti alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza BAPSAE.

Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza BAPSAE.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa, alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 56 comma 4-ter del D.Lgs 42/04 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

Cagliari

N. 218 del 05/12/2011



IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa M. Assunta Lorrari